

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4035 del 19/07/2024
Oggetto	DPR 59/2013 - Rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'Agglomerato Urbano di Sant'Anna Pelago (AMO0085) nel Comune di Pievepelago (MO), comprensivo dell'impianto di depurazione ad esso afferente e del collettamento degli agglomerati AMO0085 - AMO0663 - AMO0431, richiesta da HERA SPA, Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'attività di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, RUMORE. Prat. Sinadoc n.7935/2020
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4157 del 18/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciannove LUGLIO 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

**Oggetto: DPR 59/2013 - Rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'Agglomerato Urbano di Sant'Anna Pelago (AMO0085) nel Comune di Pievapelago (MO), comprensivo dell'impianto di depurazione ad esso afferente e del collettamento degli agglomerati AMO0085 - AMO0663 - AMO0431, richiesta da HERA SPA, Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'attività di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, RUMORE**

**Prat. Sinadoc n.7935/2020**

## LA DIRIGENTE

**RICHIAMATO** il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

### VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art.16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

D.Lgs.152/06, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza.

D.G.R. n.1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

D.G.R. n.201 del 22 Febbraio 2016 "Approvazione della Direttiva concernente Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane";

D.G.R. n.569 del 15 Aprile 2019 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla D.G.R. n.201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti";

D.G.R. n.2153 del 20 Dicembre 2021 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle D.G.R. 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti";

D.G.R. n.2338 del 27 Dicembre 2022 "Aggiornamento dei termini previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n.2153/2021 per l'adeguamento di alcuni degli agglomerati presenti in Regione";

D.G.R. n.714 del 09 Maggio 2022 "Direttive per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti relativi all'utilizzo del demanio idrico, ai sensi dell'art.15, comma 11, della Legge n.13/2015";

D.G.R. n.2201 del 18 Dicembre 2023 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016, 569/2019 e 2153/2021 e dei termini previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n.2338/2022 per l'adeguamento degli agglomerati presenti in Regione";

D.G.R. n.686 del 22 Aprile 2024 "Aggiornamento dei termini previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n.2201/2023 per l'adeguamento di quattro agglomerati presenti in Regione".

- la Legge 7 agosto 1990, n.241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

**RICHIAMATE** le Autorizzazioni settoriali per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati identificati come "AMO0085 - Sant'Anna Pelago" (ex PIE02), "AMO0663 - Serretto" (ex PIE03) e "AMO0431 - Ca' Pieracci" (ex PIE07), rilasciate dalla Provincia di Modena rispettivamente con Determinazione n.10 del 17/01/2012, n.9 del 17/01/2012 e n.13 del 17/01/2012, vigenti per effetto dell'art.124 c. 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e da ritenersi valide nel periodo transitorio necessario ad avviare e collaudare il nuovo assetto impiantistico dell'impianto di depurazione e della rete fognaria in fase di realizzazione;

**VISTA** l'istanza presentata in data 31/07/2023 e acquisita da Arpae SAC con PG 132646 del 31/07/2023 da HERA SPA (C.F./ PIVA 04245520376), con sede legale in via C. Berti Pichat n.2/4, Comune di Bologna (BO), in quanto gestore per il Sistema Idrico Integrato (di seguito Gestore) per ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane per l'adeguamento dell'Agglomerato Urbano di Sant'Anna Pelago (AMO0085) nel Comune di Pievepelago (MO), comprensivo dell'impianto di depurazione ad esso afferente e del collettamento degli agglomerati AMO0085 - AMO0663 - AMO0431, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs.152/2006;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6 della Legge n.447/1995.

**VISTA** la Determinazione dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) n.7 del 20 gennaio 2020 avente ad oggetto "Collettamento degli agglomerati "PIE 02 - PIE 03 - PIE 07" di S.Anna Pelago ad un'unica rete fognaria e realizzazione del nuovo depuratore" nel Comune di Pievepelago (MO). Approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art.158-bis del D.Lgs. 152/2006 comportante dichiarazione di pubblica utilità, variante urbanistica finalizzata all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e titolo abilitativo alla realizzazione dell'opera";

**CONSIDERATO** che l'adeguamento dell'impianto di depurazione di Sant'Anna Pelago risulta essere tra le opere approvate da ATERSIR all'interno del programma degli interventi 2020-2023 del gestore HERA S.p.A. di cui alla Delibera del Consiglio Locale di Modena n.5 del 2 marzo 2020 e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO** che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito delle verifiche pre-istruttorie di cui al punto D.2. di cui alla D.G.R. n.714 del 09 Maggio 2022 "Direttive per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti relativi all'utilizzo del demanio idrico, ai sensi dell'art.15, comma 11, della Legge n.13/2015" e della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art.4 commi 1 e 2 D.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento, richiesta con prot. Arpae n.148993 del 01/09/2023 e n.3288 del 10/01/2024, è stata acquisita agli atti con prot. Arpae n.22084 del 05/02/2024 consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- con nota prot. 56837 del 26/03/2024, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis della L.241/90 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati;
- entro i termini perentori fissati con l'indizione della Conferenza ai sensi dell'art.14-bis della L.241/1990, ne' entro i termini fissati dall'art. 17-bis, comma 3, della L.241/1990, Comune, AUSL, ATERSIR e Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non hanno espresso il proprio parere in merito;
- che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:
  - contributo istruttorio relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da Arpae Distretto

di Modena – Presidio Territoriale di Maranello-Pavullo, prot. n.74681 del 22/04/2024;

- contributo istruttorio relativo agli scarichi idrici in acque superficiali espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello-Pavullo, prot. n.59366 del 28/03/2024;
- che, alla scadenza del termine di legge, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

**RICHIAMATO** il punto 5 della D.G.R. 2153/2021 secondo cui, nel caso in cui sia necessario condurre verifiche di carattere idraulico il cui svolgimento richieda tempi non compatibili con i tempi previsti dal procedimento amministrativo, nelle more dello svolgimento da parte del richiedente delle attività previste dalle Disposizioni di cui all'Allegato 2 alla citata Delibera, ARPAE può comunque concludere il procedimento subordinando l'autorizzazione all'acquisizione, nel corso della durata della stessa, del parere di compatibilità idraulica rilasciato dall'Autorità idraulica competente;

**CONSIDERATO** che il Gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

**RAVVISATA** la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere al rilascio dell'AUA in oggetto;

**VISTA** la delibera del Direttore Generale di Arpae n.108/2022, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

**ATTESO** che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L.241/90, è il titolare dell'incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Modena;

**DATO ATTO** che ai sensi di quanto previsto all'art.6-bis della L.241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

**DETERMINA**

1. di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art.14 c. 2 L.241/1990, con gli effetti di cui all'art.14-quater L.241/1990 e, conseguentemente
2. di RILASCIARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore del Gestore HERA SPA (C.F./ PIVA 04245520376) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'attività di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane relativa all'Agglomerato Urbano di Sant'Anna Pelago (AMO0085) nel Comune di Pievepelago (MO), comprensivo dell'impianto di depurazione ad esso afferente e del collettamento degli agglomerati AMO0085 - AMO0663 - AMO0431, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II	Arpae

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
	del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune di Pievepelago

3. di STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi riportati in tabella sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - "Allegato Acqua";
  - "Allegato Rumore";
4. di STABILIRE che al momento della dismissione dell'impianto di depurazione a biodischi, oltre a quanto le autorità competenti vorranno in quel momento chiedere per la salvaguardia delle matrici ambientali, il Gestore deve:
  - a. comunicare tempestivamente a Comune e Arpae la data di chiusura dell'impianto, i tempi previsti per le operazioni di messa in sicurezza e per la dismissione effettiva dell'impianto;
  - b. conferire presso impianti autorizzati tutti i rifiuti e i materiali eventualmente presenti nell'impianto;
  - c. pulire tutte le superfici adibite allo stoccaggio e/o alla lavorazione dei rifiuti o altri eventuali materiali "critici";
  - d. svuotare e pulire tutti i pozzetti, le caditoie e gli impianti di raccolta e trattamento delle acque;
5. di DARE ATTO che, come previsto dal punto 5 della D.G.R. 2153/2021, la presente AUA è subordinata all'acquisizione, nel corso della durata dell'AUA stessa, del parere di compatibilità idraulica rilasciato dall'Autorità idraulica competente; se necessario, l'AUA può essere soggetta a revisione a seguito del rilascio del suddetto parere;
6. di DARE ATTO, pertanto, che il gestore Hera è tenuto a verificare con l'Autorità Idraulica (Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile) entro 90 giorni dal rilascio del presente atto le condizioni per l'ottenimento del parere di competenza, di cui deve essere tempestivamente dato riscontro allo scrivente Servizio di Arpae;
7. di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'art.3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni decorrenti dalla data del presente provvedimento di AUA e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;
8. di FARE SALVA l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA; qualora sia necessario, è responsabilità del Gestore presentare all'autorità competente specifica modifica all'AUA ai fini dell'adeguamento dell'impianto a tali norme/discipline;
9. di INFORMARE che le norme settoriali rimangono valide per quanto non previsto o regolato dal D.P.R.59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
10. di TRASMETTERE la presente determina di rilascio dell'AUA al Comune di Pievepelago, all'Agenzia

Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTPC), all'Azienda U.S.L. e ad ATERSIR;

11. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
12. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
13. di RENDERE NOTO che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni  
***Dott.ssa Valentina Beltrame***

**“ALLEGATO ACQUA”**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
ACQUA	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE

**A - PARTE DESCRITTIVA**

Secondo le indicazioni della Regione (rif. DGR 686/2024) l'agglomerato di Sant'Anna Pelago AMO0085, comprensivo del collettamento in progetto, ha consistenza pari a 674 A.E. NOM e appartiene alla classe compresa tra 200 A.E. e 1.999 A.E.

Il perimetro dell'agglomerato è definito dalla Regione Emilia Romagna ed è rappresentato nella planimetria allegata.

**Impianto di depurazione**

Il depuratore biologico a biodischi ha potenzialità complessiva di progetto pari a 972 A.E. PROG ed è in fase di realizzazione.

Il progetto di adeguamento prevede la sostituzione del sistema di trattamento esistente con un impianto di depurazione a processo biologico con biomassa adesa (biodischi) avente una potenzialità di progetto in grado di trattare le acque reflue derivanti dagli agglomerati di Sant'Anna Pelago, Serretto e Casa Pieracci.

Attualmente le acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati identificati come “AMO0085 - Sant'Anna Pelago” (ex PIE02), “AMO0663 - Serretto” (ex PIE03) e “AMO0431 - Ca' Pieracci” (ex PIE07) sono depurate tramite impianti di trattamento come da autorizzazioni settoriali rilasciate dalla Provincia di Modena rispettivamente con Determinazione n.10 del 17/01/2012, n.9 del 17/01/2012 e n.13 del 17/01/2012, vigenti per effetto dell'art.124 c. 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e da ritenersi valide nel periodo transitorio necessario ad avviare e collaudare il nuovo assetto impiantistico dell'impianto di depurazione e della rete fognaria in fase di realizzazione.

Il **depuratore a biodischi** in fase di realizzazione è costituito da:

- scolmatore di testa impianto;
- sistema di pretrattamento tramite grigliatura grossolana e grigliatura fine;
- pozzetto ripartitore di portata per le due linee di trattamento;
- 2 fosse Imhoff per sedimentazione primaria e digestione anaerobica;
- pozzetto unione flussi dotato di scolmatore di emergenza;
- 2 vasche di equalizzazione e sollevamento con troppo pieno di scolmo;
- 2 reattori biologici a biomassa adesa (Biodischi);
- 2 sedimentatori statici tipo Dortmund per la sedimentazione secondaria, con sistema di ricircolo fanghi alla sedimentazione primaria;
- pozzetto di ispezione e campionamento dello scarico terminale.

I liquami in arrivo dal collettore fognario sono intercettati da un manufatto composto da due camere collegate da una tubazione regolata da una valvola Hydroslide. La prima camera è dotata di tubazione di troppo pieno per convogliare in tempo di pioggia la portata eccedente la  $5Q_{n24}$  direttamente al ricettore.

Nella seconda camera sono alloggiati due griglie: una manuale ed una automatica. Prima delle due griglie, sono presenti delle paratoie che permettono di far passare il refluo attraverso l'una o l'altra in base alle esigenze. Il manufatto è quindi dotato di un dispositivo regolabile che consente la limitazione delle portate in ingresso all'impianto garantendo una portata pari a 5 volte la portata nera di progetto: per garantire tale deflusso è prevista l'installazione di un limitatore di portata (valvola Hydroslide) sulla condotta in ingresso alla parte della vasca contenente le griglie.

A monte di questo dispositivo, nella vasca di arrivo del refluo è presente una soglia di trascinamento laterale per le portate eccedenti i valori stabiliti. Il pozzetto è dotato di un misuratore di livello ad ultrasuoni per monitorare l'entrata in funzione dello scolmatore.

Dopo la grigliatura è previsto un pozzetto partitore che ha lo scopo di suddividere la portata da inviare alla sezione di sedimentazione realizzata con due fosse Imhoff. Il liquame attraversa la sezione di sedimentazione delle fosse Imhoff che permette la separazione delle materie organiche in sospensione sedimentabili al fine di evitare intasamenti nei materiali di supporto del film biologico. I solidi sedimentati, scivolando sulle pareti della cella di sedimentazione e attraversando un'apposita fenditura posta sul fondo, passano nella cella inferiore. Le fosse Imhoff pertanto, nella parte sottostante al comparto di sedimentazione, assolvono alla funzione di stoccaggio e stabilizzazione dei fanghi primari. In questa fase, in una zona delimitata da deflettori, avviene anche il trattamento di degrassatura.

Successivamente, attraverso un pozzetto che ha lo scopo di unire i flussi provenienti dalle vasche Imhoff ed al tempo stesso di consentire il deflusso verso le fasi successive di una portata pari a circa 5 volte la portata media nera di progetto, i liquami vengono inviati alle vasche di accumulo e di laminazione e omogeneizzazione delle portate; tali vasche risultano munite di tubi diffusori di bolle-medie che operano in questa sezione una semplice miscelazione del liquame con eventuale preparazione per la successiva fase ossidativa che avviene nei biodischi. Questa sezione risulta altresì necessaria al fine di garantire una portata praticamente costante al reattore biologico. A monte delle vasche di equalizzazione è presente un pozzetto nel quale convergono le due tubazioni provenienti dalle vasche Imhoff dotate di valvole di non ritorno. Questo pozzetto, oltre al collettore che recapita i reflui nelle vasche di equalizzazione è dotato di un troppo pieno nel caso le pompe subissero un malfunzionamento causando un rigurgito dei reflui.

In ciascun bacino di omogeneizzazione è installata una pompa sommergibile (più una di emergenza su ogni linea) per l'alimentazione dei biodischi aventi funzionamento a mezzo di selettore automatico in grado di inviare ai biorulli una portata di  $1.5 Q_{n24}$  per pompa. La portata eccedente la  $3Q_{n24}$  tramite il troppo pieno della vasca viene convogliata al pozzetto di campionamento. A valle è presente un pozzetto per l'alloggio delle saracinesche e delle valvole di non ritorno.

La preareazione dell'omogeneizzazione, nel caso dell'esercizio dei tre biodischi, è progettata per garantire una portata di aria di  $50 \text{ m}^3/\text{h}$ . La vasca è provvista di uno scarico di troppo pieno nel pozzetto subito a monte dell'immissione collegato al by-pass dell'impianto.

Per garantire una portata costante con valori massimi in ingresso ai biodischi non superiori ai valori di progetto è prevista la posa in opera di un pozzetto partitore.

In seguito i liquami vengono inviati al trattamento biologico costituito da due vasche con due biorulli. Il trattamento biologico a biorullo è composto da una vasca orizzontale, fornita con il biorullo nella versione "monoblocco", nella quale è alloggiata una serie di dischi in materiale plastico, sorretti da un albero centrale. L'albero viene fatto ruotare lentamente da un gruppo motoriduttore ed i dischi vengono ad avere le superfici alternativamente esposte all'atmosfera e immerse nel liquame che riempie la vasca.

Sulla superficie dei dischi si forma in tal modo uno strato di biomassa che utilizza, per la respirazione, l'ossigeno che si scioglie naturalmente sul velo liquido che ricopre i dischi stessi. Dopo 15 o 20 giorni dalla messa in funzione la flora batterica è generalmente a regime, e si verifica un continuo distacco della biomassa in eccesso, che resta in sospensione nel liquame e si comporta come un fango attivo contribuendo

all'azione depurativa.

Il liquame in uscita dal biorullo è ormai depurato, ma reca in sospensione le particelle di pellicola biologica che si staccano progressivamente dai dischi. La sedimentazione finale ha quindi lo scopo di operare una separazione tra il liquame ed il fango in sospensione. Il bacino è costituito da due vasche tipo Dortmund preceduto da un pozzetto di partizione.

L'estrazione dei fanghi sedimentati avviene periodicamente a mezzo di pompa. I fanghi di ricircolo sono inviati, con l'ausilio di un pozzetto, in testa alle vasche Imhoff ed alla vasca di equalizzazione.

Le acque, chiarificate e depurate dalla sedimentazione secondaria, confluiscono in un pozzetto di unione by-pass dell'impianto, quindi in un canale ove è posto il misuratore di livello con profilo Thompson ed infine in un pozzetto di campionamento dal quale possono essere scaricate tal quali.

L'impianto è dotato di un by pass in cui far confluire le portate eccedenti rispetto a quelle che possono trattare i vari comparti dell'impianto e che consente il bypass delle varie sezioni dell'impianto.

Per i collegamenti elettrici il progetto prevede la realizzazione di un sistema di cavidotti completo di pozzetti e di due punti luce. In un vano tecnico è previsto il posizionamento del quadro elettrico e di una soffiante.

L'impianto è completo di viabilità interna in stabilizzato, recinzione e cancello di accesso.

### **Punti di scarico**

La rete fognaria a servizio dell'agglomerato è dotata di manufatti scolmatori e impianti di sollevamento, con scarico recapitante in corpo idrico superficiale come da tabella sottostante:

<i>Tipologia</i>	<i>ID Manufatto</i>	<i>Recettore</i>	<i>ID Scarico</i>
Scolmatore Rete "Via Le Borracce"	11707878	Fosso Torre	11707883
Scolmatore Rete "Via Radici"	11707927	Fosso di scolo	5851772
Scolmatore Rete "Via Via Capanne"	11707921	Fosso Persello	8179964
Scolmatore Rete "Via Casa Cattoia"	11707912	Fosso Torre	5851939
Scolmatore Rete "Via Casa Cattoia"	11707911	Fosso Torre	5851823
Scolmatore Rete "Via Radici"	11707868	Fosso di scolo	5851849
Scolmatore Rete "Via Radici"	11748170	Rio Perticara	5851850
Scolmatore Emergenza "Via Radici"	11748171		

<i>Tipologia</i>	<i>Nome Impianto</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>ID Manufatto</i>
Sollevamento	SOLL S3 S.ANNA	Via Radici S.Anna Pelago	11707973

A servizio dell'impianto di trattamento (depuratore a biodischi), sono previsti ulteriori manufatti dai quali però non hanno origine scarichi recapitanti in corpo idrico superficiale:

Tipologia	ID Manufatto	Recettore	ID Scarico
Scolmatore Testa Impianto Loc. Casa Fiorelli	11707929	Altra rete (rete impianto)	11722041
Scolmatore Emergenza Loc. Casa Fiorelli	11722020	Altra rete (rete impianto)	11722078
Scolmatore Emergenza Loc. Casa Fiorelli	11707969	Altra rete (rete impianto)	11722072
Scolmatore Impianto Loc. Casa Fiorelli	11722018	Altra rete (rete impianto)	11722077

Lo scarico finale del depuratore (ID 11707844) è recapitante nel corpo idrico superficiale denominato Rio Perticara.

Per gli attraversamenti dei Fossi Torre e Persello con condotte fognarie, per l'immissione di acque depurate nel Fosso Torre e per il manufatto di scarico di acque depurate nel Rio Perticara in comune di Pievepelago ARPAE SAC ha già rilasciato ad HERA SpA apposita concessione con Determinazione n.5823 del 31/10/2017. Per gli altri manufatti, i cui scarichi recapitano in corpo idrico superficiale, HERA SpA ha inoltre presentato ad ARPAE SAC apposita domanda di concessione (acquisita agli atti al PG n.131080 del 28/07/2023) attualmente in corso di istruttoria (Proc. MO23T0026).

## B – ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATE le Autorizzazioni settoriali per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati identificati come "AMO0085 - Sant'Anna Pelago" (ex PIE02), "AMO0663 - Serretto" (ex PIE03) e "AMO0431 - Ca' Pieracci" (ex PIE07), rilasciate dalla Provincia di Modena rispettivamente con Determinazione n.10 del 17/01/2012, n.9 del 17/01/2012 e n.13 del 17/01/2012, vigenti per effetto dell'art.124 c. 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e da ritenersi valide nel periodo transitorio necessario ad avviare e collaudare il nuovo assetto impiantistico dell'impianto di depurazione e della rete fognaria in fase di realizzazione;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA e le relative integrazioni pervenute ad Arpae-SAC Modena,

VISTI i pareri/contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio ed elencati nel dettaglio nell'atto di determina,

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE secondo quanto proposto dal Gestore e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

## C - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

### Fase transitoria: fino all'attivazione a regime del nuovo depuratore a biodischi

1. Fino all'attivazione a regime del depuratore a biodischi, l'esercizio degli impianti di trattamento esistenti deve avvenire in conformità a quanto indicato nelle Determinazioni n.9, n.10 e n.13 del 17/01/2012 rilasciate dalla Provincia di Modena. Resta cura del titolare dello scarico comunicare preventivamente e comunque tempestivamente eventuali variazioni o aggiornamenti connessi alla opere di realizzazione e di gestione del cantiere.
2. Il titolare degli scarichi deve comunicare con 15 giorni di anticipo ad Arpae le date effettive di attivazione a regime del nuovo depuratore a biodischi e del sistema fognario ad esso connesso nella

configurazione definitiva e la completa dismissione dell'impiantistica obsoleta.

3. Al momento dell'attivazione a regime del nuovo impianto (depuratore ed impiantistica ad esso connessa), le autorizzazioni settoriali relative agli impianti ed agli scarichi in dismissione cessano di esprimere i propri effetti.
4. Al fine del ripristino dello stato originario dei luoghi e della destinazione a verde, dopo le demolizioni, devono essere svolte verifiche analitiche del suolo sottostante gli impianti demoliti tese ad escludere la presenza di contaminazioni pregresse ed a verificare il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

#### **Fase definitiva: a seguito dell'attivazione a regime del nuovo depuratore a biodischi**

1. L'impianto di depurazione e la rete fognaria devono essere mantenuti conformi a quanto dichiarato nella documentazione tecnica presentata ed in particolare nelle planimetrie allegate alla presente.
2. Lo scarico di acque reflue urbane in uscita dall'impianto di depurazione, recapitante nel corso d'acqua superficiale Rio Perticara, deve rispettare i valori limite stabiliti dalla Tabella 3 di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003, n.1053 relativamente alla classe di consistenza da 200 a 2.000 abitanti equivalenti. Come indicato nella nota a margine della sopracitata tabella, i suddetti valori limite si applicano a condizione che eventuali scarichi industriali autorizzati a recapitare in fognatura, siano sottoposti ad adeguate norme tecniche, prescrizioni regolamentari e valori limite in funzione della capacità depurativa e delle caratteristiche dell'impianto di trattamento della rete fognaria.  
In presenza di scarichi industriali autorizzati a recapitare nella rete fognaria, i controlli sullo scarico in uscita dall'impianto di depurazione possono essere estesi ad ulteriori parametri per i quali è previsto il rispetto dei valori limite di cui alla Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs.152/2006.
3. Il pozzetto di ispezione e campionamento posto sullo scarico terminale deve essere mantenuto accessibile agli organi di vigilanza e controllo. Tale manufatto deve essere adeguatamente segnalato e realizzato in modo da garantire le operazioni di prelievo per caduta dei reflui scaricati.
4. Ai sensi di quanto indicato al Punto 7) della D.G.R. 9 giugno 2003 n.1053, devono essere effettuati almeno due autocontrolli annuali sulle caratteristiche del refluo in ingresso ed in uscita dall'impianto; i certificati analitici dei suddetti autocontrolli devono essere mantenuti a disposizione degli organi di controllo.
5. Trattandosi di rete fognaria mista lo scarico di reflui non trattati attraverso lo scolmatore di testa impianto può attivarsi in presenza di eventi meteorici che determinano portate in arrivo eccedenti a quella di progetto dichiarata pari a 5Qn24.
6. Gli scarichi dei reflui parzialmente trattati effettuati attraverso i sistemi di troppo pieno presenti nelle varie sezioni dell'impianto e recapitanti nel bypass dell'impianto stesso, possono avvenire esclusivamente in presenza di portate eccedenti rispetto a quelle di progetto in grado di essere trattate dai vari comparti del depuratore.
7. Le acque reflue in uscita dall'impianto di depurazione, dallo scolmatore di testa impianto e dai sistemi di troppo pieno presenti nelle vasche di equalizzazione e sollevamento devono essere convogliate con tubazione a tenuta sino al corpo idrico recettore in cui deve essere garantito il corretto deflusso delle acque reflue nella rete idrica superficiale evitando di determinare fenomeni di ristagno ed impaludamento e/o problematiche alle proprietà altrui.
8. Le interruzioni programmate per manutenzioni del depuratore o parti di esso devono essere comunicate con congruo anticipo ad Arpae. Eventuali interruzioni accidentali o anomalie nel funzionamento del depuratore devono essere segnalate ad Arpae immediatamente.
9. Trattandosi di depuratore non presidiato, entro un anno dal rilascio del presente atto, l'impianto deve dotarsi di un dispositivo di controllo in remoto del funzionamento delle sue componenti

elettromeccaniche.

10. Deve essere mantenuto a disposizione degli organi di vigilanza un apposito registro costantemente aggiornato, su cui devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento eseguite periodicamente al fine di garantire l'efficienza depurativa dell'impianto, come previsto al al Punto 7) della D.G.R. 9 giugno 2003 n.1053.  
Sul medesimo registro devono essere annotate anche le operazioni di manutenzione svolte sulla rete fognaria di pertinenza dell'impianto, con particolare riferimento allo spurgo e pulizia dello scolmatore di testa impianto, dei sistemi di grigliatura, dei pozzetti ripartitori e unione flussi, dei pozzetti scolmatori, delle fosse Imhoff e delle vasche di equalizzazione e sollevamento.
11. I manufatti scolmatori presenti sulla rete fognaria mista devono essere sottoposti a verifica visiva con cadenza almeno mensile ed in seguito ad ogni intenso evento meteorico che abbia potuto determinare il trasporto di materiali grossolani all'interno degli stessi manufatti compromettendone il corretto funzionamento. Deve essere mantenuta a disposizione degli organi di vigilanza apposita documentazione comprovante le verifiche e le operazioni di manutenzione e pulizia svolte sugli scolmatori e sull'impianto di sollevamento.
12. Gli scarichi in acque superficiali derivanti dagli scolmatori possono attivarsi esclusivamente in presenza di eventi meteorici che determinano portate miste in arrivo eccedenti a quelle di progetto. Tali scarichi devono essere convogliati con tubazioni a tenuta sino ai corpi idrici recettori in cui deve essere garantito il corretto deflusso delle acque reflue nella rete idrica superficiale evitando di determinare fenomeni di ristagno ed impaludamento e/o problematiche alle proprietà altrui.
13. Si ritiene opportuno dotare l'impianto di sollevamento di un dispositivo di controllo in remoto del funzionamento.
14. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati trovano applicazione le vigenti norme nazionali e regionali.
15. La mancata osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Allegati:

- All. 1 Planimetria agglomerato
- All. 2 Planimetria di dettaglio

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni  
**Dott.ssa Valentina Beltrame**

**“ALLEGATO RUMORE”**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
IMPATTO ACUSTICO	Nulla osta acustico, di cui all'art.8, co.6, della L. n.447/1995	Comune di Pievepelago

**A – NORMATIVA**

Si richiama di seguito la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico.

Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art.8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6.

DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art.49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122." CAPO III art.4.

L.R. 9 maggio 2001, n.15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico.

**B - PARTE DESCRITTIVA**

L'azienda effettua l'attività di depurazione acque reflue urbane.

Dalla valutazione di impatto acustico presentata a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, si rileva che:

- l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore da assoggettare, ai sensi della normativa sopra citata, al titolo abilitativo comunicazione o nulla osta acustico; è previsto che le sorgenti di rumore funzionino sia nel tempo di riferimento diurno che notturno;
- Il Comune di Pievepelago non ha effettuato la classificazione acustica del territorio per cui vigono i limiti di tutto territorio nazionale di cui al 01/03/1991, coincidenti con quelli di una classe V a cui la D.G.R. 2053/2001 indica di attribuire alle unità territoriali omogenee con insediamenti di tipo produttivo con limitata presenza di unità abitative;
- devono inoltre essere rispettati i limiti di immissione differenziali di cui all'art.4 del D.P.C.M. 14/11/1997, presso i recettori.

## **C – ISTRUTTORIA E PARERI**

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA e le relative integrazioni pervenute ad Arpae-SAC Modena,

VISTI i pareri/contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio ed elencati nel dettaglio nell'atto di determina;

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE l'attività, per quanto riguarda la gestione del depuratore a biodischi, secondo quanto proposto dal Gestore e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

## **D – PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

- 1) In fase di esercizio devono essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto tali da assicurare nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, deve essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici rumorosi, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario;
- 2) qualsiasi modifica della configurazione, dei tempi di funzionamento (diurno-notturno) o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico;
- 3) l'azienda deve garantire il rispetto dei limiti di immissione assoluti e dei limiti di immissione differenziali all'interno degli ambienti abitativi anche a fronte di eventuali futuri recettori sensibili;
- 4) i vani contenenti le sorgenti rumorose sopra descritte devono garantire l'abbattimento di 35 dBA dei livelli sonori emessi dalle sorgenti rumorose, come indicato nella relazione di impatto acustico presentata;
- 5) qualora il Comune di Pievepelago effettui la zonizzazione acustica del territorio, l'impianto deve rispettare i nuovi limiti imposti se diversi da quelli ipotizzati nella valutazione previsionale presentata a corredo della domanda di AUA;
- 6) Entro 6 mesi dal rilascio del presente atto, deve essere effettuato un collaudo acustico, con impianto a regime, che confermi i valori delle immissioni acustiche calcolate nella valutazione previsionale presentata a corredo della domanda di AUA.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni  
**Dott.ssa Valentina Beltrame**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**